

ESSTRATO DELLA LEGGE BAVARESE PER LA LOTTA CONTRO ZINGARI, SENZA LAVORO E VAGABONDI DEL 16 LUGLIO 1926

Da M. Burleigh, W. Wippermann, "Lo Stato razziale. Germania 1933-1945", Rizzoli, Milano 1992, pp. 110-111.

Articolo 1

Gli zingari e le persone come loro dediti al nomadismo possono spostarsi con carri e furgoni solo previa autorizzazione delle competenti autorità di polizia. L'autorizzazione può essere concessa per un periodo massimo di un anno ed è revocabile in qualsiasi momento. Tale autorizzazione va esibita su richiesta ai competenti ufficiali (di polizia).

Articolo 2

Zingari e nomadi non possono viaggiare con bambini in età scolare. Le competenti autorità di polizia possono concedere permessi speciali, previa dimostrazione di adeguate garanzie sull'istruzione dei minori.

Articolo 3

Zingari e nomadi possono spostarsi con cavalli, cani e altri animali che assolvono funzioni commerciali solo se in possesso di licenza, rilasciata dalle competenti autorità di polizia.

Articolo 4

A zingari e nomadi è vietato il possesso di armi da fuoco e munizioni, salvo espressa autorizzazione delle competenti autorità di polizia.

Articolo 5

A zingari e nomadi è vietato viaggiare o accamparsi in gruppo. L'associazione di singoli individui o di famiglie o di un singolo con una famiglia di cui non fa parte viene considerata come costitutiva di banda. Un gruppo di persone conviventi come una famiglia viene anch'esso considerato banda.

Articolo 6

Zingari e nomadi possono accamparsi a parcheggiare i loro carri solo in luoghi all'aperto destinati all'uso dalle autorità locali di polizia, e solo il periodo di tempo specificato dalle autorità locali di polizia.

(...)

Articolo 9

Zingari e nomadi di età superiore ai sedici anni che non siano in grado di dimostrare di avere un impiego fisso e retribuito possono essere internati dalle competenti autorità di polizia in campi di lavoro, per un periodo fino a due anni, per ragioni di pubblica sicurezza.